

# “OPEN DESCRIPTIONS APPROACH” cosa sta cambiando nelle Norme UE per i sistemi di rivelazione automatica d’incendio (1<sup>a</sup> parte)

intervista a Pier Giorgio Marelli, Ingegnere libero professionista esperto di sicurezza antincendio

**Nel panorama normativo europeo si parla da tempo di riforma delle norme della famiglia EN 54 (componenti di sistemi per la rivelazione automatica d’incendio). Qual è il punto della situazione ad oggi?**

Nell’ambito della sicurezza antincendio, il Regolamento Prodotti da Costruzione<sup>1</sup> n. 305/2011 (CPR) ha rappresentato un punto di svolta fondamentale per lo sviluppo della normativa tecnica armonizzata.

In particolare, con questo articolo, facciamo il punto sullo stato dell’arte relativo alla famiglia di norme europee EN54, che tratta dei componenti di sistemi per la rivelazione d’incendio (Fire Detection and Alarm System - FDAS) che, in quanto concorrenti alla sicurezza di un’opera di costruzione, ricadono nel campo di applicazione del CPR 305/11, dovendone soddisfare il requisito base n. 2: **“Sicurezza in caso di incendio”**.

Le norme della famiglia EN 54-nn (circa una trentina) sono norme di prodotto armonizzate<sup>2</sup>: ciò significa che ciascun componente di un FDAS è “regolamentato” da una propria norma EN 54-nn che ne esprime:

- a) i requisiti prestazionali, obbligatori ed opzionali;
- b) i metodi di prova per testare le prestazioni ed comprovarne la completa conformità alle **caratteristiche essenziali (EC<sup>3</sup>)**;
- c) le condizioni e le procedure per la “Attestazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni (AVCP)”, così come definite nel CPR 305/11 per ciascun prodotto.



L’obiettivo dell’iter di cui ai punti sopra descritti è quello di consentire al fabbricante di un prodotto (o famiglia di prodotti) di redigere la **Dichiarazione di Prestazione (DOP)** e di **apporre sul prodotto la marcatura CE** che rappresenta la “conditio sine qua non” per soddisfare lo scopo ultimo del CPR 305/2011, e cioè la libera circolazione del prodotto in tutti i territori degli Stati Membri.

Le norme EN-54 sono sviluppate ed aggiornate da specifici gruppi di lavoro (WGs) del comitato tecnico TC 72 del CEN<sup>4</sup>, i cui membri sono gli Enti di normazione nazionali.

Una volta completato l’iter (spesso molto lungo) per la redazione/aggiornamento e approvazione, la norma viene pubblicata in OJEU<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

<sup>2</sup> una norma armonizzata è integralmente ed indifferentemente valida presso tutti gli Stati Membri della UE

<sup>3</sup> EC=Essential requirements

<sup>4</sup> European Committee for Standardization

<sup>5</sup> Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea



Allo stato attuale, quando un progettista prescrive (un installatore installa e un end-user utilizza) un prodotto regolarmente marcato CE e provvisto di DOP, si può considerare che quel prodotto sia dotato di tutte le prestazioni necessarie per poter contribuire al **requisito base n. 2 “Sicurezza in caso di incendio”** dell’opera in cui viene inserito (ovviamente se utilizzato correttamente, nel rispetto delle “regolamentazioni d’impiego locali”, in quell’opera di costruzione che concorre a proteggere).

Uno studio del 2016, relativo al primo triennio di applicazione del CPR 305/2011, ha condotto alla pubblicazione di una relazione **“COM(2016) 445 final”**<sup>6</sup>, le cui risultanze hanno messo in evidenza una serie di criticità che hanno indotto la Commissione e gli Organismi di standardizzazione ad assumere iniziative migliorative della situazione; due sono le sezioni di particolare interesse per gli scopi di questo articolo:

- Sez. 3 - *Norme di commercializzazione dei prodotti da costruzione*

- Sez. 5 - *Norme armonizzate*

Nella sez. 5 è evidenziata la necessità di una revisione, in linea con gli sviluppi tecnici e di mercato, essendo la maggior parte delle norme armonizzate risalenti all’epoca della CPD; inoltre, la necessità per tutte le parti interessate di dover assimilare le nuove funzionalità e tradurle in norme armonizzate, ha comportato dei ritardi nell’avvio del nuovo processo, richiedendo una maggiore attività di monitoraggio e sorveglianza da parte della Commissione; la conseguenza è stata che un numero consistente di possibili norme armonizzate è rimasto non citato nella OJUE in attesa degli opportuni adeguamenti o **dell’adozione di atti delegati volti a incorporare classi e/o livelli di soglia**.

Anche se il CPR non ha comportato sostanziali innovazioni al quadro generale per l’armonizzazione, le parti interessate hanno richiesto processi di normazione più rapidi ed efficienti, con norme più rispondenti alle esigenze degli utilizzatori. Sempre nella sez. 5 della relazione sono riportate considerazioni che suonano come contraddittorie: da un lato si legge testualmente che: *“Diversamente dalle norme armonizzate sviluppate in applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione interamente basata sul nuovo quadro normativo”*<sup>7</sup>, le norme armonizzate basate sul CPR **dovrebbero** solo descrivere a grandi linee i metodi e i criteri usati per valutare



*la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali. In generale, esse non fissano requisiti per le prestazioni dei prodotti in sé. Ciò è dovuto alla ripartizione delle competenze tra l’UE e gli Stati membri”, mentre dall’altro si evidenzia come: “Una delle **specificità del CPR** è che esso prevede che l’uso delle norme armonizzate sia obbligatorio per i costruttori al momento di immettere sul mercato i propri prodotti da costruzione e per le autorità degli Stati membri nel **fissare i requisiti per il loro utilizzo**. Ciò significa che tutte le parti interessate possono basarsi su norme vigenti uniformi e non devono ricorrere ad altri strumenti (nazionali) per tali scopi.”* ed, in aggiunta, venga sottolineata la necessità che le norme armonizzate siano connotate da **“elevata qualità”**, stante l’obbligatorietà del loro uso ed il considerevole impatto che hanno sul mercato.

Per lo scopo dell’articolo, ci limitiamo a ricordare che **“caratteristiche essenziali (EC)”** cioè caratteristiche tecniche e relative performance di un prodotto sono cosa diversa dai **“requisiti per l’utilizzo del medesimo”**.

<sup>6</sup> RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull’attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

<sup>7</sup> Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

## La soluzione

In ambito CEN/TC 72 (non ci risulta che analoghe iniziative siano state prese da altri TCs), è stato costituito, nel 2018, un gruppo di esperti, (TG1.2), per studiare soluzioni per il superamento della situazione di stallo che un report di Gennaio 2019 ha evidenziato essere estesa ad altri settori del comparto prodotti da costruzione e ad altri comparti, contando circa 600 norme la cui pubblicazione in OJEU era bloccata per cause varie; Il report ha sottolineato le seguenti cause principali:

- presenza, nelle norme tecniche, di criteri di prova del tipo pass/fail,
- presenza di classi di prestazioni,
- presenza di requisiti che rendono difficoltoso immettere prodotti sul mercato, o che non sono stati ratificati da processi legali europei,
- revisioni (di norme) non in linea con i requisiti CPR 305/11.

A fronte delle anomalie evidenziate nel report, il TG 1.2 ha intrapreso un percorso innovativo (non valutandone altri possibili), che prevede l'intervento diretto sul corpo delle norme tecniche rivoluzionandone il modello redazionale ed il metodo di valutazione del cosiddetto "Type testing", che è stato denominato "**OPEN DESCRIPTIONS APPROACH**" dove, come dice testualmente una recente nota sull'argomento: "**In a nutshell, the "0" descriptor is the open element of the OD approach**".

Ma cos'è lo "0" descriptor? E' il descrittore della **NON** rispondenza del prodotto in esame ad uno o più criteri di accettabilità di una sua "Caratteristica essenziale" (EC).

Lo scorso Aprile è stato completato il final draft della prima norma armonizzata (EN 54-29) redatta sulla base dell'OD Approach; il documento deve essere sottoposto all'esame dei "consulenti della Commissione" il cui giudizio è atteso già a Giugno-Luglio: siamo quindi al momento della verità per un processo che, se approvato, comporterebbe importanti cambiamenti nel settore.

La consistenza dell'"OD Approach" è basata sullo "svuotamento" di fatto, di soglie, classi, categorie prestazionali che costituiscono attualmente i valori di soglia per il superamento (Pass) o meno (Fail) di una verifica/prova condotta su ciascuna "caratteristica essenziale" (EC) del prodotto in esame. I requisiti, relativi a ciascun EC rimangono immutati, mentre cambia completamente il criterio di accettazione dell'esito di una verifica (**comunque accettato indipendentemente dal risultato**) che viene indicato nella DOP<sup>8</sup> con il descrittore "1" se positivo e con "**l'open element**" descrittore "0" se negativo.

La pratica conseguenza è che nei mercati potranno essere immessi prodotti, regolarmente marcati CE e dotati di idonea DOP, anche se **NON hanno superato uno, alcuni o anche tutti i test che oggi devono invece essere superati al 100%**.

<sup>8</sup> Dichiarazione di Prestazione



trova il tuo  
installatore

certificato

[www.securindex.com/installatori](http://www.securindex.com/installatori)